



UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE



Agenzia per la Coesione Territoriale



REGIONE DEL VENETO



SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO



ff61f229



Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (nel prosieguo: PAC CTE)

Tra

L'Agenzia per la Coesione Territoriale (C.F. _____), rappresentata da _____, (di seguito "Unità di Gestione"), presso questo domiciliata, in _____

e

la Regione del Veneto (C.F. _____) rappresentata da _____ Dirigente del _____ con sede legale a _____, _____ (di seguito "Beneficiario") a ciò autorizzato con DGR n. _____ del _____

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

VISTO

- a) il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- c) il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (di seguito "CTE");
- d) il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;



- e) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) la Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);
- g) il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;
- h) le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- i) l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
- j) Vista le posizioni della Conferenza delle Regioni e Province autonome n. 14/165/CR10/CE del 18 dicembre 2014 e n. 16/68/CR6b/C3 del 5 maggio 2016 concernenti le candidature regionali alla presidenza e/o vice-presidenza dei Comitati Nazionali dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea;
- k) l’Intesa n. 66/CSR sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 14 aprile 2016 (di seguito “Intesa”);
- l) la Delibera C.I.P.E. n. 53 del 7 luglio 2017, registrata alla Corte dei Conti in data 8 novembre 2017, Registro 1 – Foglio 1417 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017, con la quale è stato approvato il “Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” ed il relativo allegato 1 “Descrizione del sistema di gestione e controllo”;



- m) la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

CONSIDERATO CHE

- a) in base a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, ed in continuità con il passato, per il periodo 2014-2020 è stata confermata l'attività del Gruppo di Coordinamento Strategico per la CTE e la creazione dei Comitati nazionali di accompagnamento per ciascuno dei programmi interregionali e transnazionali ai quali partecipa l'Italia, nonché per il programma transfrontaliero Italia-Croazia;
- b) l'Intesa del 14 aprile 2016 ha, tra l'altro, previsto l'istituzione di Comitati nazionali di accompagnamento all'attuazione e coordinamento della partecipazione italiana ai programmi richiamati al punto a), presieduti congiuntamente dall'amministrazione centrale competente e dalla Regione designata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, che ha altresì individuato una Regione vice-presidente per ciascun Comitato nazionale dei citati programmi;
- c) alla Regione co-presidente del Comitato Nazionale spettano le funzioni di coordinamento tecnico per il funzionamento dei Comitati nazionali (da aggiungere, se del caso, "nonché di gestione del "National Contact Point" previsto dal programma);
- d) il PAC CTE ha previsto il finanziamento della Linea di attività 2 al fine di "Supportare le attività dei Comitati nazionali di accompagnamento dei programmi CTE e quelle dei National Contact point, o di altro simile organismo individuato dai programmi;
- e) è stato trasmesso, con nota prot. n. 200348 del 30/05/2018 il Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del programma Interreg Central Europe (di seguito "Piano di attività"), corrispondente all'azione 9 della Linea di attività 2 del PAC CTE;
- f) l'Unità di Gestione del PAC CTE ha eseguito l'istruttoria del Piano di attività con esito positivo;
- g) l'Unità di Gestione, verificata la coerenza con gli obiettivi del PAC CTE e la conformità ai criteri di selezione, ha approvato ed ammesso a finanziamento il suddetto Piano di attività con nota protocollo n. 8086 del 18/06/2018.



Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto della stessa, il Piano di attività (allegato), i cui contenuti sono definiti e possono essere aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca dei citati Regolamenti UE, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 2
Amministrazione Beneficiaria

È individuata, ai sensi dell'art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Amministrazione Beneficiaria, la Regione del Veneto (nel prosieguo "Beneficiario"), co-presidente del Comitato nazionale del programma Interreg Central Europe.

Art. 3
Oggetto

Il presente Accordo, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del Piano di attività finalizzato al supporto delle attività del Comitato Nazionale e (ove previsto) del National Contact Point nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PAC CTE.

Il presente Accordo definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento.

Art. 4
Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'Accordo

Le attività, indicate dettagliatamente nel Piano di attività, dovranno essere avviate dal Beneficiario a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, e le relative spese saranno eleggibili a partire dal 14 aprile 2016.

Le azioni del Piano di attività dovranno essere portate materialmente a termine, e le relative spese concluse e quietanzate, entro il 31 dicembre 2023, mentre la presentazione della Domanda di rimborso finale delle spese dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2024, ovvero in diversa data



eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del Piano di attività, con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo.

Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nel Piano di attività, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo.

Nel Piano di attività sono ricomprese anche le spese della Regione Piemonte, vice-presidente del Comitato Nazionale del programma Interreg Central Europe (nel prosieguo "Regione vice-presidente) per un importo complessivo di 100.000,00 euro, secondo la disaggregazione per anno/attività/voce di spesa prevista nel Piano di attività presentato dalla Regione del Veneto, Beneficiario, ed eventuali successivi aggiornamenti e riprogrammazioni.

Art.5

Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Beneficiario si obbliga a:

- a assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del Piano di attività, i necessari raccordi con l'Unità di Gestione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'Unità di Gestione;
- b assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1299/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;
- c rispettare le indicazioni del PAC CTE in materia di aspetti trasversali, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- d assicurare che le proprie procedure interne siano conformi ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Unità di Gestione nella Descrizione delle funzioni e delle procedure e così come previsto dalla manualistica del PAC CTE per il Beneficiario;
- e dare piena attuazione al Piano di attività provvedendo a rendicontare anche le spese sostenute dalla Regione vice-presidente, nel rispetto del relativo cronoprogramma;
- f adottare il sistema informativo del Programma, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014, messo a disposizione dall'Unità di Gestione, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la



- valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Unità di Gestione;
- g) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE;
- h) adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'Unità di Gestione;
- i) caricare, sul sistema informativo del Programma, i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli da parte dell'Unità di Controllo, sulla base delle istruzioni fornite dall'Unità di Gestione e contenute nella connessa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE;
- j) predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Unità di Gestione, contenute nella relativa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere del PAC CTE, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo del Programma i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli amministrativi di I livello;
- k) inoltrare, con cadenza almeno bimestrale e tramite il sistema informativo e gestionale istituito dall'Unità di Gestione, così come specificatamente indicato nel successivo art. 8 del presente Accordo, le Domande di rimborso con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento ed i documenti giustificativi appropriati, anche per le spese sostenute dalla Regione vice-presidente;
- l) fornire, con cadenza annuale o ogni qualvolta lo richieda l'Unità di Gestione, una previsione dell'ammontare delle spese di cui al successivo art. 8, che verranno presentate per l'esercizio in corso e per quello successivo;
- m) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Unità di Gestione, dell'Unità di Controllo, dell'Unità di Pagamento e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso il Beneficiario stesso e/o presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- n) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PAC CTE e nel Piano di attività



- assicurando l'inserimento dei dati nel sistema informativo e gestionale del PAC CTE, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità di Gestione;
- o garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni annuali sullo stato di avanzamento del Piano di attività, che l'Unità di Gestione riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - p informare tempestivamente l'Unità di Gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell'Unità di Gestione e dell'Unità di Pagamento del PAC CTE, garantendone al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;
 - q garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Unità di Gestione, l'Unità di controllo e l'Unità di Pagamento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
 - r garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, così come previsto ai sensi dell'articolo 140 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - s comunicare all'Unità di Gestione le eventuali irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Unità di Gestione secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

Art. 6 **Obblighi in capo all'Unità di Gestione**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Unità di Gestione si obbliga a:

- a garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'Unità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;



- c fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere per il PAC CTE e della relativa manualistica per il Beneficiario;
- d informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PAC CTE che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- e informare il Beneficiario nel caso di inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2;
- f rimborsare al Beneficiario le spese regolarmente rendicontate entro 90 gg dall'approvazione della Domanda di rimborso;
- g assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'Unità di Gestione dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 7

Procedura di trasferimento delle risorse al Beneficiario

Il Beneficiario, ai fini del pagamento dei giustificativi di spesa emessi nei confronti propri e della Regione vice-presidente, provvede all'inserimento sul Sistema Informativo del PAC CTE dei documenti richiesti dal SIGECO del Programma e invia la "Richiesta Trasferimento Fondi" (RTF) a mezzo posta elettronica all'indirizzo area.programmi.uf1@agenziacoesione.gov.it e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica dell'Unità di Gestione: adg.pongov14-20@agenziacoesione.gov.it.

L'Unità di Pagamento, espletate le verifiche di competenza, emette la Disposizione di Pagamento dal Conto di Contabilità Speciale del Programma all'apposito conto dedicato del Beneficiario.

I trasferimenti successivi al primo saranno disposti tenuto conto di quanto eventualmente già trasferito e del livello delle spese rendicontate raggiunto dal Beneficiario, ferme restando le tempistiche indicate nel cronoprogramma di spesa di cui al Piano di attività, e nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.

Ricevute le somme per il rimborso delle spese sostenute, il Beneficiario provvede al pagamento delle relative spese e alla successiva rendicontazione (art. 8) sul sistema informativo del PAC CTE.

Il Beneficiario provvede altresì al rimborso delle spese sostenute dalla Regione vicepresidente.

Art. 8



Procedura di rendicontazione della spesa

Il Beneficiario, secondo le indicazioni fornite dall'Unità di Gestione, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del PAC CTE ed implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, inclusi gli atti di spesa e di pagamento della Regione vicepresidente, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) del Reg (UE) n. 1301/2013 da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell'Unità di Gestione.

Il Beneficiario, dopo aver caricato nel sistema informativo del PAC CTE le spese effettivamente sostenute e quietanzate, provvederà alla presentazione della Domanda di rimborso delle spese che hanno superato positivamente i controlli di I livello, incluse quelle sostenute dalla Regione vicepresidente, così come previsto dall'art. 5 lettera e) del presente Accordo e dal Piano di attività allegato.

Il Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare bimestralmente, tramite il sistema informativo, la Domanda di Rimborso comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo i controlli di I livello sul 100% della spesa di cui al comma precedente. La Domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nella Descrizione delle funzioni e delle procedure del PAC CTE e dalla relativa manualistica per il Beneficiario.

Art. 9 Variazioni del progetto

Il Beneficiario può proporre variazioni al Piano di attività che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Unità di Gestione solo se superiori al 20% della macro voce di spesa.

L'Unità di Gestione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Piano di attività che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, previo accordo con il Beneficiario.

Le modifiche al Piano di attività non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Art. 10 Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Beneficiario, dovrà essere immediatamente rettificata.



A tal fine il Beneficiario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Unità di Gestione, a recuperare le somme indebitamente corrisposte ed a restituire le somme indebitamente ricevute.

Il Beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 11
Risoluzione di controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12
Risoluzione per inadempimento

L'Unità di Gestione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora l'Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Unità di Gestione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Art. 13
Diritto di recesso

Entrambe le parti potranno recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 14
Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Piano di attività, tutte le comunicazioni con l'Agenzia per la Coesione Territoriale devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) Accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;



c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art. 15
Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Art. 16
Efficacia

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, secondo le modalità previste dall'art. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agencia per la Coesione Territoriale
Ufficio 5 di Staff - Unità di Gestione del
Programma Operativo Complementare
Governance dei Programmi nazionali
dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020

Dott. _____

Per la Regione del Veneto

Dott. _____

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

